



CONTROVERSIE FINANZIARIE

La profilatura in banca decisiva per «vincere»

All'Acf il collocamento di «Telecom Portugal 5% 2019». Centrale il profilo del cliente e per il danno stabiliti criteri prudenti

Antonio Criscione

■ Due investitori comprano un titolo che a distanza di tempo ne delude le aspettative. Entrambi si rivolgono all'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) della Consob. Uno vede riconosciuto il proprio diritto a un risarcimento, sia pure parziale, l'altro ritorna con le pive nel sacco (ovviamente non è detta l'ultima parola perché potrà rivolgersi al giudice).

Il titolo in questione era il Portugal Telecom 5% 2019, che aveva perso gran parte del proprio valore per il default dell'emittente. Quale era la differenza che ha fatto pesare la bilancia dell'Acf in un caso dal lato del cliente e in un altro dal lato dell'intermediario? La profilatura Mifid del cliente. Plus24 sta tornando spesso su questo argomento perché nelle decisioni dell'Acf esso si sta mostrando come cruciale per l'esito della decisione e per richiamare l'attenzione dei lettori sulla necessità di valutare con attenzio-

ne questo adempimento quando si riceve una proposta di investimento o una consulenza.

ESITI OPPOSTI

Nel caso in cui ha avuto ragione il cliente (si tratta della decisione 146/2017 dello scorso 14 dicembre), l'Acf ha notato che nel profilo del

cliente una «evidente incongruenza», infatti «a fronte dell'obiettivo perseguito (vale a dire, far crescere discretamente il capitale accettando un rischio contenuto), viene dichiarata in altra sezione del medesimo questionario l'accettazione di un rischio, invece, medio-alto pur di perseguire una marcata crescita del capitale». Va bene, si dirà, il cliente aveva desideri tra loro non conciliabili e ne ha pagato le conseguenze. E invece no, perché l'Acf ha spiegato che questa cosa «avrebbe quantomeno dovuto fungere da alert per l'intermediario ed indurlo ad assumere migliori raggugli presso il cliente prima di pervenire all'espressione di un giudizio di adeguatezza».

Nel caso invece della decisione 144/2017 (pubblicata lo stesso giorno) l'esito è stato opposto. «In questo caso – spiega l'avvocato Matteo Catenacci dello studio 5lex – ci si trovava di fronte a un investitore esperto, che sapeva cosa stava acquistando e ne aveva accettato il rischio. Tentando poi, quando il titolo aveva perso gran parte del suo valore, di scaricare la responsabilità sull'intermediario». E aggiunge: «La contraddittorietà degli esiti perciò è solo apparente mentre ci troviamo di fronte a motivazioni coerenti».

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La decisione che accoglie le richieste del cliente, è interessante anche per l'aspetto legato alla quantificazione del danno. «L'Acf – spiega l'avvocato Vittorio Pisapia, sempre dello studio 5lex – ha applicato l'articolo 1227 del codice civile, che esprime un principio di auto-responsabilità: il risarcimento non può comprendere anche



il danno che sarebbe stato evitabile dal soggetto danneggiato». Nel ricorso infatti il cliente aveva ammesso di aver saputo del grave andamento negativo del titolo dopo tre mesi. «Secondo l'Acf – continua **Pi-sapia** – saputo dell'andamento negativo il cliente avrebbe potuto disinvestire: in tal modo avrebbe cristallizzato la perdita ed evitato il rischio di un'ulteriore diminuzione del valore dei titoli. Ecco, quindi, l'applicazione concreta del principio di auto-responsabilità: il danno va pertanto quantificato facendo riferimento al valore che i titoli avevano a quella data (ammontare delle somme investite - valore dei titoli alla predetta data= danno risarcibile)».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CRITERI PER STABILIRE IL RISARCIMENTO

100mila euro

L'INVESTIMENTO DEL CLIENTE

Il cliente che si è rivolto all'Acf per un investimento di 100mila euro in titoli Telecom Portugal 5%2019 e che ha visto riconosciuto il proprio diritto a un risarcimento aveva investito nel titolo 94.944,00 euro, per un valore nominale di 100mila.

35mila euro

LA SOMMA RECUPERATA

Per l'Acf il danno da liquidare deve essere quantificato in misura pari alla differenza tra il capitale investito ad ottobre 2015 ed il prezzo medio di mercato del titolo nel mese di gennaio 2016, quando il cliente era venuto a sapere della rischiosità del titolo e avrebbe potuto disinvestire. A quella data il cliente avrebbe potuto incassare 56.570,00 euro, tolta la cedola incassata dalla differenza e aggiunta la rivalutazione monetaria si arriva a €34.954,42.